

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI TENDE
PER LA NUOVA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
GALLERIA COLONNA**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TENDE
PER LA NUOVA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI**

L'anno _____, del mese di ____ il giorno____, alle ore____, presso l'ufficio_____.

Avanti a me _____, ufficiale rogante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzato con decreto del Segretario Generale del_____ a rogare atti ove sia parte l'Amministrazione, sono personalmente comparsi:

- il Sig. _____, nato a Roma, il _____, nella sua qualità di _____ in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri C.F. 80188230587, domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza, debitamente delegato alla stipula con decreto _____ che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della suddetta Amministrazione (nel seguito per brevità anche solo "Amministrazione");

- il Sig _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ della _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

oppure

- il Sig _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ della _____ sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gara telematica per la fornitura di tende per la nuova Sede – Galleria Colonna

Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. ___ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

i nominati componenti della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, ai sensi dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con mio consenso alla assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta dalla legge.

PREMESSO CHE

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Risorse Umane e Strumentali, nell’ambito delle attività volte alla ristrutturazione e arredo della nuova sede di Galleria Colonna, ha ravvisato la necessità di procedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, all’affidamento della fornitura di tende, nonché la prestazione dei servizi connessi;
- a tal fine, l’Amministrazione ha proceduto alla individuazione del contraente per la fornitura di tende mediante una gara telematica utilizzando il “Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto” messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della Consip S.p.A., attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ___ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

_____ del _____,

- il Fornitore ha presentato offerta per la fornitura in oggetto ed è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, allegata in copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _____ (10% dell'importo contrattuale come stabilito nel Disciplinare di gara) _____, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile; tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed

- il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), l'Allegato "C" (Elaborato tecnico).
 3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali,
 - b) dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (Legge 18/11/1923, n. 2440; R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modifiche);
 - c) dal Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 50 e successive integrazioni;
 - e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.P.C.M. 9 dicembre 2002, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
 2. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate

dall'Amministrazione.

Articolo 2

Oggetto e luogo della prestazione

1. L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di tende e la prestazione dei servizi connessi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto, e segnatamente:
 - A) fornitura di n. 360 (trecentosessanta) tende, delle quali n. 180 (centottanta) tende a pannello in tessuto ignifugo e n. 180 (centottanta) tende a bande verticali in tessuto ignifugo, tutte con le configurazioni, requisiti, specifiche e caratteristiche minime definiti nel Capitolato Tecnico;
 - B) prestazione dei seguenti servizi connessi correlati alla fornitura:
 - consegna e montaggio,
 - assistenza e manutenzione in garanzia per 24 (ventiquattro) mesi.con le modalità stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;
 - C) il fornitore garantisce la possibilità di fornire i prodotti inizialmente richiesti per un periodo di 5 anni dalla prima fornitura con le medesime caratteristiche di cui all'allegato Capitolato Tecnico.
2. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà la nuova sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sita in "Galleria Colonna", Largo Chigi, Roma.
3. La metratura di tende da fornire è pari a mq. ____ (= _____), per le tende a pannello in tessuto ignifugo ed è pari a mq. ____ (= _____), per le tende a bande verticali in tessuto ignifugo, tutto come meglio stabilito nell'Allegato "C" ed al successivo articolo 10.
4. L'Amministrazione ha la facoltà di apportare, nel periodo di efficacia del

presente Contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti di legge.

5. Gli importi di tali variazioni verranno calcolati sulla base dei prezzi unitari sui singoli componenti della fornitura di cui all'Offerta Economica.

Articolo 3

Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione per le prestazioni contrattuali, è determinato dallo sviluppo dei prezzi unitari offerti espressi in mq per ciascuna tipologia di tenda come meglio indicati nell'Offerta Economica, per l'effettiva quantità in mq delle due tipologie di tende risultanti dall'Elaborato Tecnico di cui al successivo articolo 10 approvato dall'Amministrazione.
2. Il predetto corrispettivo è comprensivo, oltre che della fornitura e di quanto a corredo della stessa, della prestazione dei servizi connessi di consegna e montaggio, assistenza e manutenzione in garanzia, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Contratto e nel Capitolato Tecnico o nell'Elaborato tecnico allegato al presente contratto.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo essere stato approvato e registrato nei modi di legge, ed ha durata sino al termine del periodo di assistenza e manutenzione in garanzia di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui al successivo articolo 12.

Articolo 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro

applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al Fornitore solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi la Ditta stessa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.
6. Il Fornitore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell'Amministrazione, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 6

Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed al montaggio dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del

presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell'Amministrazione e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna all'Amministrazione di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 7

Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto contrattuale del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - b) manlevare l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti stessi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
2. Il Fornitore è in possesso del Nulla Osta di Sicurezza Complessivo rilasciato dalle competenti autorità e che si impegna a mantenere per tutta la durata del presente Contratto, in difetto, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il medesimo Contratto.

Articolo 8

Proprietà dei prodotti

1. L'Amministrazione acquisisce la proprietà dei prodotti oggetto del presente Contratto a partire dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui all'art. 12, comma 3; prima di tale data tutti i rischi, danni, ecc. relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9

Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione e dei terzi e valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di attività relative all'oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente contratto.

Articolo 10

Sopralluogo, rilievi ed Elaborato Tecnico

1. Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà avere:

- a) effettuato un sopralluogo presso il luogo di esecuzione contrattuale e rilevare, in contraddittorio con l'Amministrazione, le misure per le singole tende da fornire, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
 - b) all'esito del predetto rilevamento, aver presentato all'Amministrazione, per l'approvazione, un Elaborato Tecnico che deve almeno contenere:
 - l'elenco delle misure della singola tenda da fornire,
 - il totale della metratura per ciascuna singola tipologia di tenda da fornire,
 - l'importo complessivo per ciascuna singola tipologia di tenda da fornire, sulla base dei prezzi unitari a mq offerti in sede di gara moltiplicati per la metratura rilevata con il sopralluogo.
2. Eventuali osservazioni dell'Amministrazione sul predetto Elaborato Tecnico dovranno essere recepite dal Fornitore ai fini dell'approvazione del medesimo.
 3. Salva diversa comunicazione dell'Amministrazione, l'Elaborato Tecnico si intenderà approvato qualora non sorgano contestazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del medesimo.

Articolo 11

Servizio di consegna e montaggio

1. Il servizio di consegna dovrà essere prestato dal Fornitore in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il predetto servizio si intende comprensivo dell'esecuzione, nonché dei relativi oneri e spese, delle attività di imballaggio, di trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, montaggio, rimozione ed asporto dell'imballaggio e di ogni residuo di lavorazione, e, comunque, ogni altra attività che si rendesse necessaria o strumentale alle predette.

2. Il Fornitore dovrà ultimare la consegna, ed ogni attività correlata sopra indicata, dei prodotti oggetto contrattuale entro il termine perentorio indicato nell'Elaborato Tecnico di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di approvazione dell'Elaborato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 del presente Contratto.
3. Qualora per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, il luogo della consegna non fosse disponibile entro il predetto termine, le parti procederanno a definire congiuntamente un nuovo termine di consegna e montaggio secondo un calendario concordato con l'Amministrazione.
4. Unitamente ai prodotti dovrà essere consegnato un opuscolo informativo sui materiali da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione ordinaria dei prodotti forniti.

Articolo 12

Collaudo e accettazione

1. Al termine dell'attività di consegna di cui al precedente articolo, i prodotti forniti saranno sottoposti a collaudo da parte dell'Amministrazione, anche ai sensi dell'articolo 49 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002.
2. Tale collaudo, inteso quale verifica della conformità con i requisiti richiesti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato Tecnico, sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data ultima di consegna e posa in opera di tutti i prodotti forniti.

Il collaudo riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, salvo la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad un collaudo a campione.

Alle operazioni di collaudo il Fornitore potrà farsi rappresentare dai propri incaricati.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se i prodotti oggetto della verifica risultino funzionare correttamente ed essere conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di collaudo, l'Amministrazione invierà l'apposito verbale al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura.
4. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal Capitolato Tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.
5. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale di collaudo negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti; in tal caso l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penali di cui oltre, a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo positivo. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate.
6. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o della sostituzione, l'Amministrazione procederà a nuovo collaudo che avverrà anche su un campione diverso da quello già sottoposto a primo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi

precedenti; tutti gli oneri che l'Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.

7. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 cod.civ., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno della Società ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
8. Ogni onere e spesa di collaudo, nonché eventuali deterioramenti per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 13

Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, con le modalità condizioni e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo e quindi dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui al precedente articolo 12, comma 3.
2. Il Fornitore, pertanto, è obbligato a eliminare tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e di finitura previste nel Capitolato Tecnico, manifestatisi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o di posa in opera, da mancata rispondenza a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico medesimo.
3. Il servizio comprende ogni onere per prestazioni di manodopera, nonché ogni altro onere e/o attività per mantenere, o ripristinare, in perfetto stato di funzionamento il prodotto fornito; sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i difetti le cui cause sono stabilite nel Capitolato Tecnico

4. Il Fornitore garantisce e si obbliga a rispettare il seguente livello di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
- tempo massimo di intervento per la risoluzione del difetto e/o ripristino della funzionalità del prodotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione dell'Amministrazione di richiesta di intervento;
 - tempo massimo di risoluzione del difetto e/o ripristino della funzionalità del prodotto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione dell'Amministrazione di richiesta di intervento.
5. Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del Fornitore, ivi incluso, a titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 3, sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura, di cui al precedente articolo 12, comma 3, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato esclusivamente a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione aggiudicatrice di un'unica fattura emessa dall' Impresa mandataria, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

2. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, all'Ufficio dell'Amministrazione cui si riferiscono, nonché il dettaglio dei prodotti forniti, e dovranno essere intestate e spedite all'Amministrazione.
3. Gli importi delle fatture che dovranno essere emesse successivamente alla "Data di Accettazione", verranno liquidati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B.
4. Il Fornitore prende altresì atto che l'Amministrazione non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'Amministrazione medesima.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, di cui al precedente articolo 11, comma 2, ovvero articolo 11, comma 3, se prorogato per indisponibilità del luogo di consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione

una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 12, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito, quale livello di servizio, nel precedente articolo 13, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

Articolo 16

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo pari al 10% dell'importo del contratto per complessivi € xxxxxxxx (/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Fornitore.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 17

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del

D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza

permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

Articolo 19

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall'Amministrazione o per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 7;

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 16;
 - d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 21;
 - f) negli altri casi di cui agli articoli 12 (Collaudo e accettazione), 14 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Penali), 18 (Riservatezza), 22 (Trasparenza dei prezzi), 23 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Subappalto), 26 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).
3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 20

Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, nei casi di: *(i)* giusta causa, *(ii)* mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, *(iii)* reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii)* qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iii)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o

- controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto.
2. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, nei limiti ed alle condizioni di cui al paragrafo 1 del Disciplinare di gara di cui alle premesse, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:

In ogni caso per il subappalto si applica l'art. 16 del D. lgs.vo n. 358/1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, ivi compreso il possesso del Nulla Osta di Sicurezza Complessivo nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amministrazione potrà non autorizzare il subappalto.
3. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 55/90, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione può risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55/1990.

Articolo 25

Consenso al trattamento dei dati

1. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità

connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 26

Antimafia e condizione particolare di risoluzione

1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, nè dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
3. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 4. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall'antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 27

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____

L'Amministrazione

Il Fornitore

L'Ufficiale Rogante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore), Articolo 7 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Proprietà dei prodotti), Articolo 9 (Responsabilità), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 22 (Trasparenza dei prezzi), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 26 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 27 (Foro competente).

Roma, _____

L'Amministrazione

Il Fornitore

L'Ufficiale Rogante